



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Servizio Centrale delle Camere di Commercio

Ufficio B4 – Registro delle Imprese

Prot. 560730

Roma, 30-12-2003

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI**

OGGETTO: Decreto 30 giugno 2003, n. 221, regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
- Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dei trasporti

11100 AOSTA

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca -
Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato -
Servizio 2S Vigilanza enti

90100 PALERMO

CIRCOLARE N. 3570 /C

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
- Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio di
vigilanza sugli enti

34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Ufficio di
vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 BOLZANO

ALLE REGIONI ORDINARIE
LORO SEDI

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
Direzione generale politiche previdenziali
Via Flavia, 6
00187 ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Viale Europa, 242
00144 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Il decreto interministeriale richiamato in oggetto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2003, s.g.) ha dato luogo, nella prima fase di applicazione, ad una serie di problemi interpretativi prontamente segnalati da codeste Camere.

Si provvede pertanto, con la seguente circolare, a fornire chiarimenti in merito a quelli, tra i detti problemi, che rivestono carattere di maggiore urgenza in questa prima fase applicativa, rinviando ad un'ulteriore, successiva circolare l'esame degli aspetti per i quali risultano indispensabili maggiori approfondimenti.

Per motivi di chiarezza, si segue, nell'esposizione, l'ordine dell'articolato del citato regolamento.

Art. 2

E' sicuramente l'articolo che ha suscitato i maggiori e più delicati dubbi interpretativi. In particolare è risultato poco chiaro il criterio distintivo tra attività di facchinaggio "principali" e attività a queste "preliminari e complementari" (per cui si pone il problema se le seconde rilevino ai

fini della regolamentazione solo se in posizione di preliminarità e complementarietà rispetto a quelle di facchinaggio).

La varietà delle attività elencate nella lettera "b" (che vede affiancate imballaggio e mattazione, pulizia di magazzini e recapiti in loco, ecc.) dà adito, d'altra parte, ad ulteriori incertezze sull'effettivo ambito di applicazione della normativa in parola.

Consapevole di tali difficoltà, questa Amministrazione ha ritenuto indispensabile acquisire, sul punto, l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, estensore del decreto 3 dicembre 1999, da cui sono desunte le indicazioni di cui all'articolo in questione.

Il predetto Ministero ha ritenuto, a questo proposito, di precisare:

- 1) <<che le attività di cui alla lettera "b", funzionalmente complementari a quelle di cui alla lettera "a", devono essere considerate nella loro specificità ai fini dell'individuazione dell'oggetto sociale, per la verifica dell'applicabilità all'impresa della disciplina *de qua*>>;
- 2) che <<alla luce dell'attuale normativa, non è ipotizzabile limitare l'applicazione della stessa alle attività rientranti nella sola lettera "a" ed escludere quelle di cui alla lettera "b". Entrambe, infatti, integrano e definiscono la qualificazione giuridica del facchinaggio che si articola, pertanto, nel complesso delle fattispecie descritte ai punti "a" e "b" della norma *de qua*>>.

Ciò considerato, si ritiene, allo stato attuale, di potere fornire, in merito alle sopra cennate questioni, le seguenti indicazioni, al fine di correttamente delimitare l'ambito di applicazione della disciplina in parola:

- 1) sembra chiaro, dalla lettura sistematica della norma, che le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle affidate in *outsourcing*, ed esercitate quindi per conto di terzi;
- 2) anche le attività elencate nella lettera "b" rilevano autonomamente ai fini dell'assoggettamento alla disciplina in questione, con le precisazioni di cui al punto 3;
- 3) la pluralità di attività, tra loro spurie, contemplate dalla citata lettera "b" può evidenziare un senso giuridicamente logico solo ove si legga il periodo <<carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari>> come dipendente e retto da <<selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di ...>>, e quindi ad esso funzionale. In tale logica pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel ridetto regolamento, rilevano non già le singole attività (ad es.) di mattazione o abbattimento alberi in generale, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione, abbattimento alberi, ecc. Quanto precede evidenzia che non già le imprese esercenti (*sic et simpliciter*) le singole attività previste nella parte finale della lettera "b" del ridetto art. 2, bensì le imprese che incestano, insaccano, ecc., i prodotti di tali attività, sono soggette all'iscrizione al registro delle imprese ai sensi del D.I. 221/03, e solo a quelle si applicheranno le disposizioni (a partire da quelle sanzionatorie) ivi previste;
- 4) circa la <<pulizia magazzini e piazzali>>, pur ammettendo la (almeno parziale) sovrapposizione di detta attività con quelle disciplinate dalla legge n. 82/94, si ritiene che eventuali dubbi sulla normativa da applicare potranno essere risolti utilizzando il seguente criterio di specialità: se nella domanda di iscrizione si farà riferimento solo ed esclusivamente alle attività in parola (cioè, pulizia magazzini e piazzali) si applicherà il decreto interministeriale n. 221, che prevarrà in quanto "norma speciale" per la materia; ove gli interessati avranno fatto generico riferimento alle attività di pulizia, si applicherà, invece, la disciplina relativa a tali ultime attività. Ove si dovesse verificare la prima ipotesi, codeste Camere provvederanno ad evidenziare, nei confronti degli interessati, i differenti effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in oggetto,

rispetto a quelli connessi all'applicazione della generale disciplina relativa alle imprese di pulizia;

- 5) circa la <<presa e consegna>> e i <<recapiti in loco>> sembra opportuno evidenziare che, trattandosi normalmente di attività "miste" (movimentazione della merce o prodotto unitamente al trasporto degli stessi) rileverà, ai fini della sottoposizione alla disciplina in parola, esclusivamente la parte dell'attività esplicantesi nel facchinaggio / movimentazione dei medesimi merce o prodotto: pertanto ai fini, ad esempio, del calcolo di cui all'art. 5, c. 1, lett. "b" (rapporto patrimonio netto / fatturato) o di cui all'art. 8, c. 1 (volume d'affari al netto dell'IVA per l'inserimento nelle fasce di classificazione), si dovrà fare riferimento solo a tale parte dell'attività, escludendo quindi dal calcolo la parte del fatturato o del volume di affari relativa al trasporto o ad attività comunque diverse da quelle di facchinaggio / movimentazione delle merci. Tale indicazione dovrà applicarsi, ovviamente, anche alle altre attività dedotte nel citato art. 2 che abbiano o possano avere contenuto "misto": così, ad esempio, gli <<accompagnatori di bestiame>> di cui alla lettera "a" rileveranno per gli aspetti connessi alla movimentazione dei capi, a mano o <<con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche>>, non per l'attività di trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo attuata.

Art. 3

E' stato richiesto se le tipologie di soggetti elencate all'articolo 3 siano le sole interessate dalla normativa in parola o se debbano ritenersi assoggettate alla medesima tutte le tipologie di imprese.

Si chiarisce, a questo proposito, che sono assoggettate alla nuova disciplina tutte le tipologie di imprese: le specificazioni di cui all'articolo in esame mirano esclusivamente a fornire doverose precisazioni con riferimento ai consorzi, nonché a soggetti non pacificamente destinatari del decreto.

Art. 4

Diverse camere hanno chiesto chiarimenti in merito alla natura della <<domanda>> che gli interessati presentano ai sensi dell'articolo 4 del DI in parola, non risultando chiaro se la stessa configuri una denuncia di inizio di attività (necessariamente contestuale all'avvio della stessa) ovvero una <<domanda>>, come letteralmente indicato dalla norma (da presentarsi entro trenta giorni dall'avvio dell'attività medesima).

Si evidenzia, a questo proposito, che la fase di avvio delle attività in parola è esemplata su quella prevista dagli articoli 7, 9 e 10 del DPR n. 558/99 per le attività di pulizia, impiantistica ed autoriparazione e che, seppure nel *nomen* non sia richiamata esplicitamente la denuncia di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, si tratta di una procedura del tutto identica nei contenuti.

Il fatto che la norma si rivolga alle imprese <<che intendono esercitare una o più delle attività di cui all'articolo 2>>; che il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione sia previsto in 60 giorni; che sia previsto l'istituto dell'iscrizione provvisoria nel registro delle imprese, assente nelle procedure di iscrizione normali; ma soprattutto le sanzioni previste (articolo 13, comma 2) nei confronti delle imprese che esercitano le attività in parola <<senza l'iscrizione [...] nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane>>, confermano tale impostazione.

Varrà, pertanto, anche per tali imprese la regola secondo cui la data di concreto avvio dell'attività e la data della denuncia dell'avvio stesso debbono coincidere (non sono ammesse

denunce di avvio attività relative ad attività già concretamente iniziate). Varranno, altresì, tutte le regole previste dal citato articolo 19 della legge n. 241.

In merito, poi, all'assoggettamento delle domande relative alle attività in parola alle tasse di concessione governativa, è stato proposto, con nota prot. n. 558291 del 17 ottobre 2003, apposito quesito all'Agenzia delle entrate, competente in materia. Si fa riserva di comunicazioni, al proposito, non appena perverrà il conseguente parere.

Art. 5

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 5 del DI, concernenti i requisiti di capacità economico-finanziaria, alcuni dubbi sono sorti in merito alla forma con cui dovrà essere dimostrata la <<comprovata affidabilità>> dell'impresa (comma 1, lett. a).

Si ritiene, a questo proposito, che la formulazione della norma non renda possibile accedere ad interpretazioni semplificatrici analoghe a quelle cui si è pervenuti per le imprese di pulizia di cui alla legge n. 82/94, e che pertanto le attestazioni in parola dovranno effettivamente provenire da un istituto bancario e confermare l'affidabilità dell'impresa nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte.

E' stato inoltre da alcuni richiesto, per le imprese di nuova costituzione, entro quale data tale adempimento debba essere espletato, non risultando l'espressione <<alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività>> di univoca interpretazione. Si ritiene, a questo proposito - anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 18, c. 6, della legge n. 340/2000 in materia di termini per gli adempimenti nei confronti del Registro degli adempimenti economici ed amministrativi (REA) - che la norma vada intesa nel senso che dalla fine dell'esercizio (normalmente il 31 dicembre) decorrono trenta giorni per trasmettere l'attestazione in parola. In analogia con quanto previsto da diverse norme (si richiama, in particolare, l'articolo 7, commi 5 e 7, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente la presentazione di analoghe attestazioni bancarie da parte di imprese comunitarie intenzionate a svolgere in Italia attività professionali comprensive anche di quelle in parola), appare opportuno che tale documento non rechi data anteriore a tre mesi rispetto al momento della presentazione. Nel caso di mancata trasmissione dell'attestazione entro il predetto termine (anche in questo caso appare opportuna la tenuta di uno scadenziario), codeste Camere provvederanno immediatamente a sollecitare l'adempimento, pena l'avvio delle procedure di cancellazione, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del sollecito stesso.

In merito alla lettera b) del comma 1 è stato, inoltre, richiesto cosa debba intendersi con l'espressione <<alla fine del primo esercizio finanziario utile>>. Appare, a questo proposito, allo scrivente che l'espressione utilizzata non possa che identificare la scadenza del primo esercizio di attività dell'impresa, con riferimento al quale viene predisposto il primo bilancio (nel caso di società di capitali) oppure (nel caso di società di persone ed imprese individuali) il 31 dicembre dell'anno in cui l'impresa ha iniziato la sua attività.

Ovviamente, nel caso di società di capitali codeste Camere potranno effettuare il riscontro circa il corretto rapporto tra patrimonio e fatturato, in occasione del deposito del relativo bilancio, mediante opportune verifiche di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000. Tali soggetti non saranno pertanto tenuti alla presentazione della dichiarazione asseverata prevista dalla norma in parola. A questo proposito, appare raccomandabile, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2427, c. 1, punto 10), del cod. civ., che le società di capitali esercenti le attività di facchinaggio (come definite dalla legge n. 57/2001 e dall'art. 2 del regolamento in oggetto) provvedano ad indicare esplicitamente, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio depositato - ora in via telematica -

presso il competente Registro delle imprese, la percentuale sui ricavi per "valore delle vendite e delle prestazioni" (cfr. punto "A" del conto economico previsto dal d.lgs. n. 127/91) riferibile alle attività medesime.

Nel caso delle imprese individuali, invece, trattandosi di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'adempimento dovrà essere attestato mediante l'apposita dichiarazione asseverata prevista dalla disposizione in esame da depositarsi presso la camera entro il termine massimo di trenta giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali.

Analogo obbligo si ritiene sia imposto nei confronti delle società di persone e dei consorzi (nonostante la norma non si esprima formalmente in merito) atteso che anche tali soggetti sono sottratti all'obbligo di deposito del bilancio.

Ovviamente, nei casi citati appare opportuno che codeste Camere provvedano a tenere uno scadenziario, al fine di individuare le società di capitali sulle quali dovranno essere effettuati i controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, circa il raggiungimento del prescritto rapporto fatturato / patrimonio entro i termini previsti dalla norma, ovvero i soggetti diversi dalle società di capitali, che dovranno invece adempiere l'obbligo della presentazione della citata dichiarazione asseverata.

Sembra necessario, inoltre, che codeste Camere eseguano i suddetti controlli anche al fine di verificare il mantenimento del ripetuto rapporto dell'8%. Mentre nel caso delle società tenute al deposito del bilancio tale controllo potrà effettuarsi attraverso la consultazione del bilancio medesimo, si ritiene che nei confronti degli altri soggetti potrà essere effettuato mediante esame delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA, da acquisirsi unitamente alla relativa ricevuta di presentazione e ad autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita <<ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati>> e circa la quota del fatturato pertinente all'attività di facchinaggio / movimentazione merci.

Sempre in merito all'articolo 5, è stato da diverse camere richiesto cosa debba intendersi con l'espressione "beni interamente liberati" di cui alla lettera b) del comma 1. A questo proposito, tenuto conto della diffusione che hanno, presso le imprese, i contratti che dilazionano il pagamento del bene rispetto alla presa in possesso dello stesso, e alle conseguenti difficoltà che per le imprese stesse potrebbe derivare da una interpretazione estensiva della disposizione in parola, si suggerisce di interpretare la medesima come "beni nella piena disponibilità", rimanendo pertanto non ricompresi nella stessa i beni, ad esempio, gravati da pegno o ipoteca ed intendendosi, di contro, ricompresi i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, vendita con riserva di proprietà, vendita con patto di riscatto, ecc.

Art. 6

In merito all'articolo in parola, riguardante i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, alcuni dubbi sono sorti sul fatto se i requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 2 debbano essere posseduti o meno congiuntamente. Si chiarisce, a questo proposito, che ciascuno dei requisiti richiamati è da considerarsi autonomamente abilitante.

Il periodo di esperienza di cui alla lettera a) si ritiene che debba essere stato svolto, anche in assenza di una esplicita indicazione della norma in tal senso, quanto meno con la qualifica di operaio qualificato (o equivalente) addetto a compiti immediatamente connessi con l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, dovendosi pertanto ritenere non idonee le esperienze maturate nell'esecuzione di compiti amministrativo-contabili o comunque non direttamente connessi allo svolgimento delle attività in parola.

Quanto al requisito di cui alla lettera b) e alla richiesta, fatta pervenire da alcune camere, di un elenco degli attestati di qualifica idonei, si ritiene che ciascuna camera (o le eventuale unioni

regionali rappresentative) dovrà rivolgersi, a questo fine, ai competenti assessorati regionali per la formazione professionale, al fine di acquisire, presso questi, notizie circa l'effettiva attivazione di corsi professionali inerenti le attività oggetto del regolamento n. 221, nonché, in caso positivo, l'elenco degli attestati conseguentemente rilasciati, idonei per il riconoscimento del requisito in parola.

Art. 8

In merito al presente articolo, sembra opportuno precisare quanto segue.

Tutte le imprese esercenti le attività di facchinaggio/movimentazione merci devono essere inserite nelle fasce di classificazione. Quelle di nuova costituzione o attive da meno di due anni saranno inserite automaticamente nella fascia a) di cui al comma 2, ma dovranno comunque presentare, unitamente al modello di cui all'allegato A, anche il modello di cui all'allegato B. Tale adempimento è, ovviamente, obbligatorio anche nei confronti delle imprese che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 14, pur in mancanza di una previsione espressa della norma in tal senso.

L'inserimento nelle fasce di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento - di cui al comma 4 dell'articolo in questione - presentato dall'impresa. Appare indispensabile, considerato quanto appena detto, che tale elenco sia predisposto nel rispetto di formalità adeguate, tali da impegnare la responsabilità dell'impresa. Esso dovrà pertanto essere redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000, contenere tutti gli elementi previsti dal quarto comma dell'articolo in esame ed essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.

In un'ottica di semplificazione, si ritiene che le imprese di nuova costituzione e quelle operative da meno di due anni - atteso che sono comunque iscritte nella fascia a) - siano da considerarsi esentate dall'adempimento in parola.

La comunicazione della variazione positiva (da una fascia inferiore ad una fascia superiore) della fascia di classificazione è facoltativa. La comunicazione della variazione negativa della fascia è, invece, ai sensi del comma 5 del presente articolo, obbligatoria. Si ritiene, a questo proposito che il termine di 30 giorni citato dalla norma decorra dal deposito del bilancio, nel caso delle società obbligate, e dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi nel caso degli altri tipi di impresa.

Il comma 3 (<<All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita>>) è da intendersi nel senso che l'impresa non può stipulare singoli contratti di importo annuale superiore alla fascia di appartenenza. Nel rispetto di tale disposizione l'impresa potrà stipulare singoli contratti (ovviamente con committenti diversi) i cui importi annuali sommati superino il limite superiore della fascia di appartenenza: ciò all'evidente fine di non limitare le possibilità, per le imprese, di passare ad una fascia di classificazione superiore.

Art. 11

E' stato richiesto, da alcune camere, se le stesse siano tenute ad acquisire copia dei contratti di importo annuo superiore a 50.000 euro da depositarsi, a cura dell'impresa, presso la competente Direzione provinciale del lavoro ai sensi del presente articolo, o se copia degli stessi debba essere

allegata al modello B ai fini dell'inserimento nelle fasce di classificazione. Si ritiene, a questo proposito, che la formulazione della norma non consenta un'interpretazione in tal senso. Resta inteso, ovviamente, che codeste Camere, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 12, potranno richiedere alle citate Direzioni provinciali informazioni in merito ai contratti presso le stesse depositati, nonché, ove ritenuto necessario, copia degli stessi.

Art. 14

Nel caso di mancata presentazione, da parte delle imprese, dei modelli di cui agli allegati A e B, corredati dell'eventuale documentazione a supporto, entro il termine di 180 giorni previsto dal comma 1 del presente articolo, si ritiene che codeste Camere siano tenute ad avviare la procedura di cancellazione di cui all'articolo 10, previa intimazione a fare pervenire i modelli stessi entro il termine di trenta giorni.

Appare evidente che le imprese che presentino la predetta documentazione entro il citato termine di 180 giorni ed intendano avvalersi della possibilità prevista dal secondo comma del presente articolo (prosecuzione dell'attività anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera "b" e di cui all'articolo 6) dovranno:

- a) cancellare con un tratto di penna (nel caso di modello presentato in forma cartacea) o eliminare dal modello (nel caso di domanda presentata con modalità informatica) la dichiarazione di cui al n. 1 del modello di cui all'allegato A;
- b) evitare di compilare il punto 4 del modello di cui all'allegato A.

Ove la procedura di cancellazione per il mancato adempimento degli obblighi in parola dovesse essere avviata, appare opportuno che codeste Camere provvedano ad evidenziare all'impresa, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, la possibilità di presentare l'istanza di sospensione di cui al terzo comma dell'articolo 9.

Con l'occasione, si segnala un refuso contenuto nel testo dell'articolo 12, c. 2, del decreto: la frase <<potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento>> va intesa come <<potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento>>.

Si invita codeste Camere, come consuetudine, a fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni Provinciali e Regionali per l'artigianato. Si evidenzia, inoltre, l'opportunità che sia data alla stessa massima pubblicità presso le associazioni rappresentative delle imprese nonché presso le associazioni rappresentative dei lavoratori attesa la possibile rilevanza dei suoi contenuti per tali soggetti.

IL MINISTRO
F.to Marzano